

# INFORMA CISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

**gennaio 11 – Anno 8 n. 2**

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

## 17 marzo 2011: festa dell'UNITA' D'ITALIA

In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il **17 marzo 2011** è stato proclamato 'festa nazionale'. La data scelta fa riferimento al giorno in cui a Torino, nel 1861, Vittorio Emanuele II fu proclamato, 'Re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione', portando così a compimento **l'Unità d'Italia**.

Il Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 si è soffermato sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Poiché la qualificazione della giornata come festa nazionale comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, sono applicabili, solo per quest'anno, le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici, trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

In merito al trattamento economico, si applica quanto previsto dalle leggi e dai CCNL, se migliorativi.

Ricordiamo le principali norme legislative in materia.

### **Lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute**

I privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori dipendenti, retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da esse compiute, il seguente trattamento:

- a) quando non vi è prestazione d'opera, la normale retribuzione globale di fatto.
- b) quando vi è prestazione d'opera, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

### **Lavoratori retribuiti in misura fissa**

- a) quando non vi è prestazione d'opera, i lavoratori retribuiti in misura fissa non hanno diritto a retribuzione alcuna, in quanto il loro sistema di remunerazione (normalmente mensile) comprende già lo stipendio o il salario dovuto per i giorni festivi compresi nel periodo preso a base per la corresponsione.
- b) quando vi sia prestazione lavorativa, spetta, oltre al trattamento di cui sopra, il compenso previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni.

**Il trattamento deve essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore**, anche se risulti assente dal lavoro per uno dei seguenti motivi:

- a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificato motivo;
- b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- c) sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta indipendente dalla volontà del lavoratore;
- d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo del lavoro domenicale;
- e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con altro giorno festivo considerato dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono.

**FPS CISL SERIATE**

